

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n. 4946/2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale

Composta dai Signori:

Dott. Antonio S. Agrò Presidente

Dott. Giovanni Conti Consigliere

Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere

Dott. Giacomo Paoloni Consigliere

Dott. Domenico Carcano Consigliere

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso proposto da

B. G. , n. a [OMISSIS], quale persona offesa nel procedimento a carico di G. M. n. a [OMISSIS].

Avverso il decreto in data 30 gennaio 2008 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni conti;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali si chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

FATTO E DIRITTO

Con il decreto in epigrafe il giudice per le indagini preliminari di Bergamo, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero in data 7 gennaio 2008, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di M. G., nei cui confronti G. B. aveva sporto querela per il reato di cui all'art. 388 c.p. [1], accusandola di avere eluso le prescrizioni della Corte di appello di Brescia circa il suo diritto di tenere con sé la figlia G., affidata alla madre, durante le vacanze estive nel corso dell'anno 2006.

Precisava il G.i.p. che a seguito di precedente richiesta di archiviazione su opposizione della persona offesa B., con ordinanza dell'8 novembre 2007 erano state disposte indagini suppletive, i cui risultati si erano rivelati inidonei a delineare un quadro di fondatezza della notizia criminis, dovendosi ritenere che le cause che avevano reso impossibile al padre di tenere con sé la figlia nel periodo di tempo stabilito dal giudice civile erano state determinate non da una condotta

ostruzionistica della madre, che anzi sollecitava la figlia a recarsi dal genitore, ma esclusivamente dalla autonoma resistenza della minore a incontrare il padre, nei cui confronti mostrava atteggiamenti di insofferenza.

D'altro canto, le ulteriori indagini sollecitate dal B. in sede di opposizione alla nuova richiesta di archiviazione del pubblico ministero, intese all'espletamento di una perizia sull'attendibilità della minore, erano da considerare inammissibili non essendovi elementi per ipotizzare che le dichiarazioni della ragazza non fossero genuine.

Ricorre per cassazione la persona offesa, a mezzo del difensore avv. [OMISSIS], che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che illegittimamente il G.i.p. aveva provveduto inaudita altera parte, malgrado l'opposizione alla nuova richiesta di archiviazione, nella quale erano state indicate le ulteriori indagini che avrebbero dovuto essere espletate.

Ha presentato memoria il difensore dell'indagata avv. [OMISSIS], con la quale si illustrano le ragioni di inammissibilità del ricorso.

Osserva la corte che il ricorso appare manifestamente infondato: da un lato con esso si muovono censure alla motivazione circa la ritenuta infondatezza della notizia di reato contenuta nel provvedimento impugnato, come tali inammissibili, come più volte affermato in questa Corte (v. per tutte Sez. un., 9 giugno 1995, Bianchi); dall'altro quella che viene prospettata come indagine suppletiva, e cioè una perizia sull'attendibilità delle dichiarazioni della minore, non riveste in realtà tale carattere, dato che l'attendibilità soggettiva e oggettiva di atti dichiarativi è questione che deve essere autonomamente valutata dal giudice, senza che possano al riguardo essere evocati ausili di natura psicologica da affidare a esperti della materia, estranei al campo delimitato dall'art. 220 c.p.p.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro 1.000 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso addì 21 novembre 2008.

Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2009